

Spett.le **GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.**Viale Maresciallo Pilsudski 92
00197 Roma

Milano, 11 Settembre 2020

Osservazioni al Documento per la Consultazione sul Regolamento operativo per il ristoro dell'elemento RETEE, ex Delibera ARERA 96/2020/R/eel

# Osservazioni generali

Con la presente nota riportiamo osservazioni in merito al Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE<sub>TEE</sub> propostoci ai sensi della Delibera 96/2020/R/eel "parziale restituzione della componente RE/RE<sub>T</sub> ai produttori termoelettrici", di cui condividiamo la finalità volta a correggere gli effetti distorsivi derivanti dall'applicazione degli oneri a copertura del meccanismo dei certificati bianchi sul gas naturale prelevato ai fini della trasformazione in energia elettrica immessa in rete.

L'iter burocratico associato al nuovo impianto regolatorio definito dalla Delibera sopracitata che prevede la facoltà per i produttori termoelettrici di presentare istanza di accesso ad un meccanismo di ristoro ex-post della componente  $RE_{TEE}$ , dovrà assicurare un **giusto equilibrio** tra la necessità per il GSE di verificare i requisiti degli impianti che richiedono il ristoro e la garanzia di un processo di qualifica e un esercizio che non siano eccessivamente onerosi e complessi per i produttori.

In quest'ottica, ed anche per non appesantire eccessivamente il carico burocratico nei confronti degli operatori che faranno richiesta di accesso al beneficio, desidereremmo sottolineare l'opportunità di attenersi unicamente a quanto indicato dalla Delibera 96/20 in fase di domanda di acquisizione della documentazione, senza richiedere ulteriori informazioni/dati non indicati dall'Autorità.

Riterremmo quindi in tal senso che alcuni passaggi del Regolamento Operativo in consultazione possano essere semplificati, per ridurre il carico gestionale in capo ai produttori che presentano richiesta di accesso al beneficio. Questo potrebbe permettere inoltre di snellire le tempistiche delle procedure in fase di elaborazione delle richieste. In particolare noteremmo una ridondanza tra le informazioni richieste in fase di accesso al beneficio (pagine 9 del Documento di Consultazione), connesse agli impianti di produzione, e i medesimi dati relativi alla configurazione impiantistica caricati dagli operatori nel sistema GAUDÌ, gestito da Terna. Proporremmo quindi uno snellimento processuale prevedendo un recupero, quantomeno



parziale, dei dati già caricati nel sistema di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti, richiedendo ai produttori di modificare e/o integrare un format già precompilato con i dati recuperati. Questa soluzione permetterebbe di ridurre gli oneri gestionali di caricamento e di verifica in capo ai produttori e allo stesso GSE.

Vorremmo inoltre sottolineare anche come in fase di invio della documentazione obbligatoria richiesta a corredo delle informazioni impiantistiche dichiarate (schema elettrico, schema generale di impianto...) sia opportuno strutturare un processo flessibile, che garantisca la libertà agli operatori di selezionare i format ritenuti maggiormente idonei, assicurando conformità alle linee guida indicate, ma senza imporre una formattazione rigida che non permetta di utilizzare i documenti idonei già in possesso dei produttori.

Auspicheremmo in tal senso anche che, anche a valle di una riduzione degli oneri gestionali in capo ai produttori e al GSE stesso derivante dalle semplificazioni proposte all'iter burocratico, sia possibile ridurre le tempistiche associate al processo di elaborazione e analisi delle richieste di partecipazione al meccanismo di ristoro, valutando, ad esempio, di diminuire a 60 giorni il tempo massimo per la valutazione della richiesta e a 60 giorni anche l'eventuale fase di ri-elaborazione delle integrazioni di documentazione da parte dei produttori. Faremmo presente inoltre che un tempo massimo per la valutazione della richiesta pari a 90 giorni, come propostoci nel Documento in consultazione, dato che il diritto alla restituzione per i produttori decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la richiesta al GSE, espone l'operatore al rischio di dover valorizzare i propri impianti sul mercato senza la consapevolezza di accedere, o meno, al meccanismo di ristoro della componente RE<sub>TEE</sub>.

Non saremmo inoltre favorevoli alla struttura proposta per la quantificazione del contributo una tantum, che prevede un aumento esponenziale del corrispettivo in funzione della taglia di generazione, senza apparente legame con la complessità del dossier: una **ripartizione più omogenea dei costi di istruttoria tra le diverse tipologie di operatori** sembrerebbe più opportuna.

## Osservazioni di dettaglio

Riterremmo opportuno che le procedure attuative siano disegnate in modo tale da consentire un'effettiva partecipazione al meccanismo di restituzione dell'elemento RE<sub>TEE</sub> da parte di tutti i produttori potenzialmente beneficiari, sia termoelettrici "puri" che cogenerativi ad alto rendimento (CAR).

È evidente infatti come l'ammontare della restituzione sia molto più alto per gli impianti di produzione finalizzati all'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta piuttosto che per gli



impianti CAR, che sono tipicamente progettati ai fini dell'autoconsumo e immettono in rete solo una quota residuale di energia elettrica eccedente le necessità del sito. Riterremmo pertanto che, tenuto conto della minore portata del potenziale beneficio, la procedura per l'accesso al meccanismo e per la restituzione dell'elemento RE<sub>TEE</sub> debba essere il più possibile semplificata per i produttori CAR, al fine di minimizzare l'onere economico e gestionale da questi sostenuto. In particolare, per i produttori CAR chiederemmo di prevedere che:

- la procedura per la qualifica dell'impianto e il successivo accesso al meccanismo di restituzione dell'elemento RE<sub>TEE</sub> sia incorporata nell'ambito della procedura di qualifica CAR (ed eventualmente accesso al regime di sostegno CB). Infatti, sul portale RICOGE nella sezione dedicata alla configurazione delle unità facenti capo allo stesso impianto vengono già trasmesse tutte le informazioni tecniche utili anche al nuovo meccanismo di restituzione dell'elemento RE<sub>TEE</sub>;
- per il nuovo meccanismo di restituzione dell'elemento RETEE siano ritenute valide anche le informazioni inerenti le modifiche alle unità dello stesso impianto trasmesse dall'operatore nell'ambito della qualifica annuale CAR ed eventuale accesso al regime di sostegno (quali a titolo esemplificativo modifica dei componenti principali o dei misuratori);
- possano esser ritenuti validi, anche per il nuovo meccanismo di restituzione dell'elemento
  RE<sub>TEE</sub>, i dati annuali di produzione e consumo inerenti alle unità di un determinato impianto
  trasmessi nell'ambito della qualifica annuale CAR ed eventuale accesso al regime di
  sostegno; l'operatore, in occasione della richiesta annuale CAR, potrebbe trasmettere al GSE
  anche un allegato (modulo predefinito dal GSE) utile ai fini della richiesta di restituzione
  dell'elemento RE<sub>TEE</sub>.

Così facendo, ovverosia integrando nel processo di verifica CAR sul portale RICOGE oltre all'opzione di richiesta accesso al regime di sostegno CB anche l'ulteriore opzione di richiesta dei benefici derivanti dalla di restituzione dell'elemento  $RE_{TEE}$ , sia l'operatore che il GSE sarebbero sollevati dal disbrigo di 2 pratiche altrimenti slegate. Peraltro tutti i dati necessari ai fini della valutazione dell'ammissibilità della richiesta e del calcolo dell'ammontare  $RE_{TEE}$  da restituire sono già ricompresi nella richiesta annuale di riconoscimento CAR.

In merito invece alla **gestione amministrativa e finanziaria dei benefici** derivanti dal nuovo meccanismo di restituzione dell'elemento RE<sub>TEE</sub>, proporremmo di:

- prevedere la facoltà per l'operatore che ne faccia richiesta di sostituire il meccanismo di acconti mensili e conguaglio annuale con la restituzione dell'intero ammontare in un'unica soluzione annuale ex post, ricalcando la periodicità e competenza temporale già in essere per la qualifica CAR, riducendo l'onere gestionale sia per il GSE che per i produttori;
- ridefinire il contributo una tantum, dovuto all'atto della prima richiesta, e il contributo annuale di partecipazione al meccanismo, tenuto conto dei minori oneri di gestione a carico del GSE.



Inoltre, nelle casistiche in cui vi sia differenza tra il produttore dell'impianto CAR intestatario dell'officina elettrica di produzione e il titolare del punto di prelievo del gas naturale, ai fini di semplificare l'iter burocratico associato alla richiesta di rimborso evitando allungamenti delle tempistiche legati a processi di delega, chiederemmo la possibilità per il produttore stesso dell'impianto CAR di presentare istanza per il riconoscimento dell'elemento RE<sub>TEE</sub>, incorporando tale richiesta nell'ambito della procedura per il riconoscimento dei certificati bianchi come sopra indicato.

Terremmo inoltre a precisare che alcuni requisiti notevolmente stringenti previsti obbligatoriamente nella gestione operativa degli impianti CAR quali, ad esempio, standard particolarmente elevati in merito all'accuratezza degli strumenti utilizzati nella quantificazione dell'H<sub>CHP</sub> e regole stringenti connesse alla sostituzione degli strumenti e alle relative comunicazioni (e.g. procedure di invio, modulistica), determinano oneri gestionali considerevoli per l'operatore, sia a regime sia in fase di adeguamento iniziale dell'impiantistica. Questi oneri non risultano giustificati nella gestione operativa di impianti non soggetti alla CAR, e per questo motivo tali requisiti non devono essere applicati a tutti gli impianti termoelettrici (cogenerativi e non) ai fini del calcolo del ristoro dell'elemento RE<sub>TEE</sub>.

Riterremmo infine che si debbano precisare le modalità di gestione degli impianti di produzione connessi ad una Rete Interna d'Utenza (RIU). In particolare sarebbe utile precisare come in queste particolari configurazioni gli operatori che fungono da gestori della rete elettrica possano coincidere con i produttori degli impianti connessi alla RIU, facendo sì che la comunicazione dei dati necessari al calcolo mensile e, eventualmente, al conguaglio annuale venga realizzata da un unico interlocutore.

Con riferimento poi alle RIU in "configurazione aperta", riterremmo che debba essere qualificata come energia immessa in rete dai produttori ai fini del ristoro dell'elemento  $RE_{TEE}$  tutta la quota parte di energia prodotta e immessa nella RIU, indipendentemente dalla quota parte di energia consumata dai clienti connessi alla RIU stessa.

Con questa particolare configurazione infatti l'energia prodotta dagli impianti all'interno della RIU risulta totalmente ceduta al mercato, facendo sì che gli oneri generali sostenuti per il prelievo del gas naturale necessario alla produzione di energia elettrica vengano considerati, nella loro integrità, nella definizione del prezzo dell'energia offerta, con i conseguenti maggiori costi per i clienti finali del settore elettrico identificati da ARERA ed alla base dei provvedimenti adottati con la delibera 96/2020/R/eel.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi